



REGIONE DEL VENETO

Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione

Via Torino 110, 30171 Mestre (Ve) – Italia

Tel. +39 041-2795432 e-mail: adgfeasr@regione.veneto.it

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CHE DICHIARA COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE

Venezia, 10/03/2022

Il presente documento è volto a proporre all'attenzione della Commissione europea alcune osservazioni al progetto di regolamento oggetto di consultazione.

Tra le varie osservazioni alla proposta di nuovo regolamento ABER le principali, in sintesi, sono:

- 1) La proposta di introduzione al Capo III, Sezione 5 “Aiuti a favore del settore forestale” di una misura specifica di aiuto: “Aiuti all'avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura”. Ciò in quanto coerente con le previsioni di cui all'articolo 75 del Reg. UE n. 2021/2115 e per coerenza interna alla proposta di regolamento che prevede analoga misura per le imprese agricole e per le imprese di altri settori ad esclusione di quello forestale.
- 2) La modifica degli articoli 50 e 51 al fine di allargare il perimetro a tutti i progetti di Cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. UE 2021/2115. La modifica proposta è anche indirizzata ad allargare agli Enti pubblici la possibilità di accesso agli aiuti ciò al fine di porre rimedio al fatto che ai progetti CLLD, ai gruppi operativi PEI ed ai progetti di Cooperazione questi possono figurare tra i soggetti beneficiari. La difficoltà di applicazione della norma, infatti, consiste nel fatto che gli Enti pubblici al momento sono qualificati come grandi imprese. E' di rilievo anche il fatto che i GAL che pure partecipano ai progetti in oggetto, per la loro stessa natura non sono facilmente inquadrabili nella disciplina prevista agli articoli 50 e 51.
- 3) Per quanto riguarda le varie tipologie di aiuti per calamità naturali, avversità o simili, la sostituzione della limitazione troppo vincolante e restrittiva di erogare gli aiuti entro 4 anni dall'evento con la previsione di concedere entro i 4 anni;

- 4) La semplificazione delle disposizioni previste all'art. 35 *"Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate"*, al fine di evitare la sostanziale inapplicabilità di quanto nella proposta di regolamento;
- 5) L'allineamento delle disposizioni di cui all'art. 47 *"Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali"* con quanto previsto all'articolo 75 del regolamento 2121/2115 e per coerenza interna della proposta di nuovo ABER;
- 6) La necessità di un chiarimento sulle norme transitorie applicabili ai regimi di aiuto comunicati ai sensi del reg. UE n. 702/2014 e cofinanziati dal FEASR con la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.
- 7) L'estensione di alcune deroghe all'applicazione delle regole Deggendorf e sulle imprese in difficoltà ad ulteriori regimi, per coerenza interna della proposta di regolamento in esame;
- 8) La richiesta di semplificazione della definizione di Imprese in difficoltà;
- 9) L'estensione della possibilità di utilizzare le opzioni di costo semplificato anche per i regimi di aiuto integralmente finanziati con risorse nazionali;

Di seguito i dettagli e le osservazioni complete.

CONSIDERANDO/ARTICOLO NUOVO ABER	OSSERVAZIONE/PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Considerando 12): <i>"Data la natura dei regimi in cui non possono essere individuati i singoli beneficiari, inoltre, l'esclusione dagli aiuti non dovrebbe applicarsi neanche agli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese ("PMI") che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI")."</i></p> <p>e 13) <i>"il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di servizi sovvenzionati e in caso di aiuti alle PMI che partecipano ai progetti CLLD o ai progetti operativi PEI, oppure beneficiano di</i></p>	<p>Si propone modifica del regolamento affinché ogni riferimento agli aiuti per progetti CLLD e gruppi PEI non sia circoscritto alle sole PMI che partecipano a questi progetti e ai soli gruppi PEI. Ovvero si propone di estendere i riferimenti anche alle grandi imprese e a tutti i progetti di Cooperazione previsti all'articolo 77 del reg. UE n. 2121/2115.</p> <p>MOTIVAZIONI: I considerando in questione motivano l'applicazione del regolamento anche a imprese in difficoltà e a soggetti Deggendorf ai progetti CLLD e ai gruppi operativi PEI adducendo come motivazione <i>"data la natura dei regimi in cui non possono essere individuati i singoli beneficiari"</i>....</p> <p>Non potendosi individuare correttamente i beneficiari, come di fatto è, non si comprende perché nell'articolato della proposta di regolamento si parli sempre di applicazione degli aiuti per CLLD e PEI solo alle PMI. Come si conciliano le due questioni?</p>

<p><i>questi, laddove risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali regimi”</i></p> <p>Considerando 57 “Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI [omissis] .oppure ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) designati come LEADER [omissis] hanno un impatto limitato sulla concorrenza, [omissis]. [omissis], tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai [omissis]. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD, [omissis].</p>	<p>Inoltre, anche il considerando 57 giustifica la semplificazione delle norme per gli aiuti concessi a progetti CLLD e dei gruppi PEI a motivo dell’impatto limitato sulla concorrenza, della difficoltà di classificazione e della natura locale dei progetti. Queste considerazioni non sono circoscritte alle sole PMI ma a tutti i progetti CLLD e PEI.</p> <p>A maggior ragione non si comprende perché l’articolato della proposta di regolamento faccia esclusivo riferimento alle PMI.</p> <p>In ultima istanza, si rileva che in ambito PSP si finanzia la Cooperazione tra soggetti diversi per progetti di sviluppo innovativi (art. 77 del Reg UE n. 2121/2115) che riguardano i settori dell’economia, dell’ambiente e del sociale che non trovano assolutamente facile inquadramento nell’ambito delle regole sugli aiuti di Stato o che quandanche inquadrabili, sono autorizzati ad intensità di aiuto basse. Conseguenza ne è stata la diffusa applicazione del regime de minimis, che può considerarsi uno strumento di ripiego.</p>
<p>Art. 1, par. 4 Soggetti Deggendorf, eccezioni</p>	<p>Si propone di estendere l’applicazione del regolamento ABER anche ai soggetti Deggendorf, per le seguenti categorie di aiuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aiuti per le azioni di informazione e le attività dimostrative di cui agli articoli 20 e 39. MOTIVAZIONE: risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali regimi. D’altronde si evidenzia che per queste tipologie di aiuti e per la stessa motivazione descritta l’attuale proposta di regolamento ammette la possibilità di finanziare le imprese in difficoltà. Pertanto, la proposta è in ragione della coerenza tra parti diverse della proposta di regolamento. 2) Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a operazioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) o dei gruppi operativi PEI (articolo 50). MOTIVAZIONE: Si rappresenta il fatto che la motivazione di cui al considerando 12) che giustifica l’applicazione dell’ABER ai soggetti Deggendorf che partecipano a progetti di cui all’articolo 51 (“data la natura dei progetti non possono essere individuati i singoli beneficiari”) vale per analogia anche ai progetti di cui all’articolo 50. D’altronde si evidenzia che per gli aiuti di cui all’art. 50 e per la stessa motivazione descritta l’attuale

	<p>proposta di regolamento ammette la possibilità di finanziare le imprese in difficoltà. Pertanto, la proposta è in ragione della coerenza tra parti diverse del regolamento.</p> <p>Andrebbero modificati in coerenza anche i considerando introduttivi.</p>
<p>Articolo 1, par. 5 Imprese in difficoltà, eccezioni</p>	<p>Si propone di estendere l'esenzione del regolamento ABER anche alle imprese in difficoltà per le seguenti categorie di aiuto:</p> <p>1) Attività dimostrative di cui all'articolo 20.</p> <p>MOTIVAZIONE: risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali interventi.</p> <p>2) Azioni di informazione e attività dimostrative di cui all'articolo 39</p> <p>MOTIVAZIONE: risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali interventi.</p> <p>3) Azioni promozionali di cui all'art. 23. L'estensione riguarderebbe tutte le tipologie di interventi ammessi dall'articolo 23.</p> <p>MOTIVAZIONE: risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali interventi;</p> <p>Si propone di spostare l'esenzione per le calamità forestali ed altri eventi catastrofici a tutte le imprese in difficoltà, non solo a quelle che lo diventano in conseguenza degli eventi.</p> <p>MOTIVAZIONE: per analogia e in coerenza con quanto si prevede per gli aiuti per ovviare ai danni da calamità naturali di cui all'articolo 31.</p> <p>Si tratta di verificare ed eventualmente aggiornare i considerando in coerenza con quanto sopra.</p>
<p>Art. 2 definizioni 26) "biocarburanti prodotti da colture alimentari"</p>	<p>Si chiede un chiarimento sulla frase "[omissis] esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari in base [omissis]"</p> <p>Le colture intercalari e le colture di copertura, quando generano una domanda di terreni supplementari, sono ammesse nella definizione di biocarburanti prodotti da colture alimentari?</p>

<p>Art. 2 definizioni 58) “Imprese in difficoltà”</p>	<p>Si ritiene necessaria una semplificazione, stanti anche le specificità degli aiuti per i settori interessati dal regolamento.</p> <p>Infatti, se da un lato il controllo amministrativo delle imprese in procedura di insolvenza o che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione è relativamente semplice, non lo è per nulla il controllo dello status di difficoltà per altre parti della definizione.</p> <p>Chi istruisce una pratica di aiuto dovrebbe sostanzialmente avere le competenze di un commercialista, il quale per altro comunque esprimerebbe un parere soggettivo sullo status di difficoltà dell’impresa.</p> <p>In concreto, si prone la revisione della formulazione della definizione di imprese in difficoltà, soprattutto quando si tratta di applicarla alle imprese agricole, che spesso non sono nemmeno tenute ad avere un bilancio.</p> <p>Quanto meno, si dovrebbe riformulare la lett. c) con riferimento al “soddisfacimento delle condizioni del diritto interno in tema di fallimento”; tale previsione da un lato pare trasformare le PPAA concedenti in sezioni specializzate dei giudici fallimentari, pur non avendo le medesime la competenza, i mezzi informativi, istruttori e di definizione di uno stato di fallimento di un operatore economico. In questo senso, la proposta è quella di eliminare l’inciso.</p>
<p>Art. 7, par. 1. Intensità aiuto e costi ammissibili</p> <p>Costi semplificati</p>	<p>Si propone la seguente modifica al testo del articolo 7 paragrafo 1 del nuovo regolamento ABER:</p> <p>1. <i>Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare. In alternativa gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento UE 2021/2115 a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione</i></p> <p>MOTIVAZIONI: I costi semplificati sono compatibili con le nuove norme sugli aiuti di Stato per il settore agricolo quando i regimi di aiuto sono cofinanziati dal FEASR e, nel caso di aiuti integralmente finanziati</p>

	<p>con fondi nazionali (aiuti di Stato “puri”), solo se i regimi vengono notificati ai sensi dei nuovi Orientamenti.</p> <p>Si osserva che la motivazione riportata nella nota di accompagnamento alle modifiche della base normativa giustifica la compatibilità dei costi semplificati nel caso di aiuti di Stato “puri” solo nel caso di aiuti notificati. Però la motivazione è assolutamente trasversale e potrebbe essere utilizzata anche per quanto riguarda l’ABER (<i>“The risk of overcompensation is limited, given the nature of the aid: in the agricultural and forestry sectors, aid is mostly granted under large schemes, the beneficiaries are almost exclusively SMEs and the aid amounts granted are low.”</i>).</p> <p>Pertanto, non si comprende come mai non sia prevista la compatibilità anche con l’ABER dei costi semplificati nel caso di regimi di aiuto di Stato “puri”.</p> <p>Inoltre, si osserva che i Programmi di Sviluppo Rurale possono ammettere anche aiuti TOP-UP ovvero regimi di aiuto integralmente finanziati con fondi nazionali. La disposizione di cui all’articolo 7, par. 1 dell’ABER sembrerebbe escludere gli aiuti TOP-UP dall’uso dei costi semplificati.</p> <p>Pertanto, si propone anche il quesito se la disposizione in oggetto, come attualmente formulata, può essere applicata anche agli aiuti TOP UP.</p>
<p>Articolo 9, par. 5</p> <p>Pubblicazioni ed informazioni</p> <p><i>Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti CLLD a norma dell'articolo 51.</i></p>	<p>Considerato che gli obblighi di pubblicazione fanno riferimento anche alla comunicazione del regime alla CE e alla relazione annuale sugli aiuti erogati si propone la seguente modifica al testo dell’art. 9, par. 5:</p> <p><i>Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti di Cooperazione dei gruppi operativi PEI e ai progetti CLLD a norma dell'articolo 51. Per questi progetti gli Stati membri trasmettono alla Commissione esclusivamente le informazioni sintetiche previste all'articolo 11 paragrafo 1.</i></p> <p>Questa aggiunta è in coerenza anche con quanto previsto all’Allegato II della proposta di regolamento ABER.</p>
Articolo 13, par. 19	<p>Al fine di non ingenerare dubbi o incomprensioni è opportuno specificare la definizione di “Piccole aziende agricole” o il riferimento alla stessa.</p>

L'intensità di aiuto di cui ai paragrafi 17 e 18, lettera c), può essere aumentata al massimo fino all'85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole	
<p>Articolo 17 "Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento di attività agricole"; par. 3</p> <p>"3. Gli aiuti forniti sono concessi unicamente a microimprese e piccole imprese"</p>	<p>Si propone lo stralcio del paragrafo 3 dell'articolo 17</p> <p>MOTIVAZIONI:</p> <p>Non vi sono motivi per escludere le piccole imprese ed in ragione della semplificazione delle procedure di ammissibilità agli aiuti.</p> <p>Pertanto, si ritiene opportuno allargare la possibilità di accesso a questi aiuti a tutte le PMI.</p>
<p>Art. 19 "Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità"</p> <p>Par. 1, lett. b)</p>	<p>Si segnala che la parola "adesione" va sostituita nel testo dell'articolo in oggetto con la parola "partecipazione" in quanto più formalmente corretta e allineata con i contenuti del regolamento UE 2121/2115.</p> <p>Inoltre, al paragrafo 1, lett. b) si segnala la necessità di verificare la correttezza dei riferimenti di cui alla frase:</p> <p>".....qualora ricorrano le condizioni <u>di cui ai paragrafi 2, 3,5, 6 e 7 del presente articolo....</u></p>
<p>Art. 24 "Aiuti destinati a ovviare ai danni da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali"</p> <p>Par. 4</p>	<p>Per necessità di semplificazione e di parità di trattamento si propone di allineare la disposizione di cui al par. 4 all'analoga disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER:</p> <p>4. I regimi di aiuto relativi a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data del verificarsi di tale avversità. adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>A maggior ragione si chiede che il limite dei 4 anni sia riferito alla concessione e non ai pagamenti in quanto spesso si verifica la condizione che gli agricoltori non riescono a realizzare i lavori di ripristino delle capacità produttive e quindi a rendicontare la spesa entro questo termine.</p>
<p>Art. 28 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali"</p> <p>Titolo e</p>	<p>Per necessità di semplificazione e di parità di trattamento si propone di allineare la disposizione di cui al par. 4 all'analoga disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER:</p>

<p>Par. 4</p>	<p>4. Il regime di aiuti è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>A maggior ragione si chiede che il limite dei 4 anni sia riferito alla concessione e non ai pagamenti in quanto spesso si verifica la condizione che gli agricoltori non riescono a realizzare i lavori di ripristino delle capacità produttive e quindi a rendicontare la spesa entro questo termine.</p>
<p>Articolo 31 <i>“Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali nel settore agricolo”</i> Par. 4</p>	<p>Per necessità di semplificazione e di parità di trattamento si propone di allineare la disposizione di cui al par. 4 all’analoga disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER:</p> <p>4. I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>A maggior ragione si chiede che il limite dei 4 anni sia riferito alla concessione e non ai pagamenti in quanto spesso si verifica la condizione che gli agricoltori non riescono a realizzare i lavori di ripristino delle capacità produttive e quindi a rendicontare la spesa entro questo termine.</p>
<p>CAP III SEZIONE 5 AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE</p>	<p>La sezione in questione dovrebbe essere arricchita con un ulteriore strumento di aiuto il cui titolo sarebbe:</p> <p><i>“Aiuti all'avviamento di nuove imprese rurali connesse alla silvicoltura”</i></p> <p>Tale esigenza si manifesta in quanto coerente con le previsioni di cui all’articolo 75 del Reg. UE 2021/2115.</p> <p>D’altro canto non si comprende come mai la proposta di nuovo regolamento ABER preveda all’articolo 17 <i>“Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole”</i> e all’articolo 47 <i>“Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali”</i> escludendo completamente, per la medesima tipologia di sostegno, il settore forestale che, come detto, invece è nelle previsioni del regolamento UE recante norme sui piani Strategici PAC n. 2121/2115 (art. 75)</p>

Pertanto si propone il seguente nuovo articolo:

Articolo XX

Aiuti all'avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura

1. Gli aiuti all'avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Il presente articolo si applica all'avviamento di imprese connesse alle attività di silvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa, tutela del territorio e di sistemazioni idraulico-forestali, nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.
3. Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:
 - a. alle PMI connesse alla silvicoltura costitutesi da non più di 24 mesi;
 - b. alle Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova impresa connessa alla silvicoltura.
4. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato. L'attuazione di tale piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
5. Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:
 - a. la situazione economica iniziale del beneficiario;
 - b. le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
 - c. i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.
6. L'aiuto è versato in almeno due rate.
Le rate possono essere decrescenti.
7. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 5.
8. Il sostegno è concesso sotto forma di somme forfettarie ed è limitato a 100.000 EUR per beneficiario.

Art. 35 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate”

Par. 5

Si propone la modifica del paragrafo 5 nel seguente modo:

5. *Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera (d), gli aiuti sono subordinati:*

- a. *al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso;*
- b. *al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure adottate conformemente al regolamento (EU) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate e*
- c. ~~*nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici.*~~

MOTIVAZIONI:

Al paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 35 si riferisce della condizione per cui l'aiuto per la ricostruzione del potenziale forestale è subordinato al possesso da parte del beneficiario di strumenti assicurativi per la protezione dal rischio di danni alle foreste.

Si evidenzia che questa condizione **esclude completamente dalla possibilità, per le imprese forestali, ad accedere alle sovvenzioni citate** in quanto sostanzialmente nella totalità delle **realità imprenditoriali forestali questi strumenti non sono adottati**. Questo in ragione della particolarità economica del settore forestale.

Inoltre, alla successiva lettera “c) (*nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici*)” non si comprende a cosa la Commissione faccia riferimento in particolare con l'ultima frase relativa alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici

<p>Art. 46 “Aiuti per i servizi di base ed il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Paragrafo 4</p>	<p>Il Paragrafo 4 dell’art. 26 recita:</p> <p><i>“4. Gli investimenti sovvenzionati sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari”</i></p> <p>Si rileva che questa condizione di compatibilità degli aiuti non è chiara ovvero non sono chiare le condizioni di verificabilità e controllabilità. Questo potrebbe comportare la criticità che in sede di valutazione delle domande di aiuto chi è deputato a istruire le pratiche introduca delle valutazioni soggettive.</p> <p>Si propone quindi lo stralcio di questo paragrafo</p>
<p>ART. 47 “Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali”</p>	<p>Si segnala che l’aiuto di importo limitato previsto in questo articolo dovrebbe essere portato da 70.000 euro a 100.000 per beneficiario.</p> <p>Questo per rendere coerente il testo con le previsioni di cui all’articolo 75 del regolamento UE n. 2121/2115 ed in analogia ed in coerenza con quanto previsto all’articolo 17 del nuovo ABER (“Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento di attività agricole”). Inoltre, si suggerisce la seguente modifica al paragrafo 3:</p> <p>3. <i>Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;</i> b. <i>alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali, che diversificano la loro attività;</i> c. <i>alle persone fisiche nelle zone rurali.</i>

Art. 48 *“Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari”*

Si segnala che la parola “adesione” va sostituita nel titolo e testo dell'articolo in oggetto con la parola “partecipazione” in quanto più formalmente corretta e allineata con i contenuti del regolamento UE 2121/2115. Si rileva altresì che in tutto il testo del nuovo regolamento si usano alternativamente le parole “adesione” e “partecipazione” (vedi considerando 54 e articolo 6, paragrafo 5, lettera m)). L'invito è quindi quello a rendere omogeneo il testo del regolamento.

Inoltre, per allineare l'articolo ai contenuti del regolamento 2121/2115 e per coerenza interna della proposta di nuovo ABER (con riferimento all'articolo 19) al paragrafo 1 va eliminata la frase *“nei cinque anni precedenti”*.

L'articolo, sempre per coerenza con le disposizioni di cui al regolamento 2021/2115 e per coerenza interna, con particolare riferimento all'articolo 19 necessita di alcune altre modifiche.

Di seguito le nostre proposte di modifica:

Articolo 48

*Aiuti per l'adesione **la partecipazione** degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari*

1. Gli aiuti per l'adesione, ~~e la partecipazione nei cinque anni precedenti~~, degli agricoltori e delle loro associazioni ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) [SPR]:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
 - (b) sono identici al pertinente intervento previsto nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
3. L'aiuto è concesso per l'adesione **la partecipazione** ad uno dei seguenti tipi di regimi

	<p>di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012; (b) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi per garantire uno dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> – caratteristiche specifiche del prodotto; – particolari metodi di produzione; – una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori; iii) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli; (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari". <p>4. L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.</p> <p>5. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni.</p>
--	---

	<p>6. — Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.</p> <p>7. L'importo intensità dell'aiuto è limitato al 100% dei costi effettivamente sostenuti 3 000 EUR per beneficiario all'anno.</p>
<p>Art. 50 “Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD o dei gruppi operativi PEI”</p> <p>Art. 51 “Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI”</p>	<p>Si premette che la corretta interpretazione di tali articoli presenta alcune difficoltà che rischiano di comprometterne l'applicazione, facendo venire meno il lodevole intento semplificatorio delle norme ben esplicitato nei considerando 12, 13 e 57.</p> <p>Il comma 1 dell'art. 50 fa un generico riferimento alla compatibilità con il mercato interno dei costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD e PEI (la giustificazione di tale compatibilità si trova nei considerando).</p> <p>In questa maniera si andrebbe a dare risposta a tutte quelle situazioni presentatesi nel passato che hanno reso difficile inquadrare questi progetti nell'ambito della normativa “Aiuti di Stato” e che hanno portato ad un ricorso massiccio al de minimis.</p> <p>I dubbi interpretativi nascono, però, quando il comma 2 dello stesso articolo per individuare i costi ammissibili per tale compatibilità, fa ricorso alle medesime categorie di costi dell'art. 35 del Reg (UE) 1303/2013 “Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo” (peraltro utilizzando delle categorie superate dalla nuova formulazione del corrispondente art. Articolo 34 Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo del Reg. 2021/1060)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Tali costi fanno riferimento a due “macrocategorie” di beneficiari disomogenee: per i costi delle lettere d)-e) e in parte lettera c), i GAL; per lettera a), b) e in parte c) i beneficiari delle singole operazioni finanziate. Ma, per quanto riguarda i GAL, si tratta generalmente di costi sostenuti per svolgere le proprie funzioni istituzionali sulla base di un riconoscimento da parte dello SM ai sensi del reg. UE di riferimento. 2- Il riferimento ai costi “istituzionali” dei GAL crea un problema nel momento in cui il GAL non fosse inquadrabile come PMI. Dovremmo notificare il regime di aiuto? Quindi in questo caso si tratterebbe di una complicazione in considerazione della difficoltà di definirne la dimensione di impresa. 3- Le categorie di costo indicate non sono di immediata applicabilità nell'ambito PEI

Un'altra difficoltà interpretativa/attuativa è legata alla limitazione dei soggetti di riferimento che sono le PMI. In ambito Leader (CLLD) o PEI **molto spesso vengono finanziati anche enti pubblici, quali, ad esempio, Enti locali e Università**; tali soggetti, però, se ricevono finanziamenti rilevanti per gli aiuti di stato per espressa definizione sono classificati come "grandi imprese". Ne deriva quindi che un eventuale finanziamento a questi soggetti non usufruirebbe della esenzione normata dagli articoli 50 e 51 del ABER. Tale difficoltà è, inoltre, aumentata dal fatto che, il confine tra attività economica e attività istituzionale non è sempre di facile individuazione.

Infine, si rileva che **in ambito FEASR vengono finanziati anche progetti di Cooperazione che non rientrano in ambito PEI, ma che riguardano** progetti di sviluppo innovativi nei settori dell'economia, dell'ambiente e del sociale che, al pari dei progetti PEI, **non trovano assolutamente facile inquadramento nell'ambito delle regole sugli aiuti di Stato** o che quandanche inquadrabili, sono autorizzati ad intensità di aiuto basse. Conseguenza ne è stata la diffusa applicazione del regime de minimis, che va, invece, considerato come strumento residuale. Pertanto, si propone **di adeguare gli articoli in questione affinché comprendano nel loro campo di applicazione anche questo tipo di aiuti.**

Con specifico riferimento al **comma 3 dell'articolo 50** che riguardo all'intensità massima da applicare per i progetti previsti nell'ambito del CLLD/PEI **rinvia a quanto stabilito dai regolamenti specifici sui fondi europei, si osserva che i regolamenti specifici dei fondi a loro volta rimandano alle regole sugli aiuti di Stato per la determinazione delle intensità massime di aiuto.**

Pertanto questa disposizione, sia pur orientata alla semplificazione, non è di facile interpretazione e necessiterebbe di approfondimenti.

Pertanto, al fine di ovviare a tali difficoltà si propongono le seguenti modifiche all'art. 50

Articolo 50

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI e dagli Enti pubblici che partecipano ai progetti CLLD o ai progetti di Cooperazione dei gruppi operativi PEI

- 1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI e dagli Enti pubblici che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, contemplati dal regolamento (UE)*

2021/1060, nonché ai progetti di Cooperazione ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati dall'articolo 77 del regolamento UE [regolamento sui piani strategici], sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.

~~2. Per i progetti CLLD e ai progetti di Cooperazione dei gruppi operativi PEI sono ammissibili i seguenti costi:~~

~~(a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD o un progetto di Cooperazione dei gruppi operativi PEI;~~

~~(b) la realizzazione delle operazioni approvate;~~

~~(c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;~~

~~(d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD o del progetto di Cooperazione dei gruppi operativi PEI;~~

~~(e) l'animazione delle comunità PEI, dei gruppi di Cooperazione o della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.~~

~~3. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici].~~

In subordine, se si ritiene di mantenere un'elencazione dei costi ammissibili, si propone di utilizzare le categorie di costi previste dal regolamento UE 2021/1060 come di seguito:

2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:

a) lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione della strategia CLLD o del progetto di cooperazione;

b) l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia CLLD o del progetto di cooperazione;

	<p><i>c) la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia CLLD o del progetto di cooperazione e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;</i></p> <p>Considerato l'ampio spettro di costi e soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 50, risulta di difficile interpretazione l'ambito di applicazione dell'art. 51, che sembra ricompreso nel più ampio art. 50. A meno che non debbano essere intesi come un limite ai progetti finanziabili nell'ambito delle strategie, per beneficiare dell'esenzione normata dagli art. in questione e, quindi, sarebbe più utile inserire tali limiti in un comma dell'art. 50. In ogni caso, si segnala la necessità di innalzare tali limiti, come sotto indicato.</p> <p>Se la proposta di inglobare le norme dell'art. 51 nell'art. 50 non fosse accettata, si propongono, in subordine, le seguenti modifiche all'articolo 51:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 51</i></p> <p><i>Aiuti di importo limitato per le PMI e dagli Enti pubblici che beneficiano dei progetti CLLD o dei progetti di Cooperazione dei gruppi operativi PEI</i></p> <p><i>1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD o ai progetti di Cooperazione dei gruppi operativi PEI di cui all'articolo 50, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</i></p> <p><i>2. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera i 350.000 200.000 EUR per i progetti CLLD e i 500.000 350.000 EUR per i progetti di Cooperazione dei gruppi operativi PEI.</i></p> <p>Nel caso di modifica dei massimali, va modificato anche l'art. 4 lettera n.</p>
<p>Art. 52 e 53 "Abrogazione" e "Disposizioni transitorie"</p>	<p>Si ritiene necessario un chiarimento da parte della Commissione circa le norme transitorie applicabili ai regimi di aiuto cofinanziati dal FEASR e esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento UE 702/2014. Tali regimi sono applicabili fino al 31/12/2025 oppure fino al 31/12/2023?</p>

Infatti il **REG. 702/2014 all'art. 51 par. 4** recita: *“In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o sono concessi come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate **rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di applicazione.**”*

Con **nota ARES(2020)7197959 del 30/11/2020** la DG Competition sezione H.6 Agricoltura e pesca comunicava quanto segue: *“According to Article 51(4), second subparagraph, of the ABER, State aid clearances shall remain exempted for the duration of the programming period in accordance with Regulation (EU) No 1305/2013 and its implementing rules. If the Member States so wish, pending the adoption of the transitional regulation, the relevant schemes can continue until 31 December 2023 (= 2020 plus n+3). **After the adoption of the transitional regulation, the Member States will be able to apply such schemes until 31 December 2025 without any additional communication in SANI**”*

Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato e alle aspettative, si rileva che la proposta di regolamento ABER 2023-2027 all'articolo 52 stabilisce:

Articolo 52 Abrogazione

1. *Il regolamento (CE) n. 702/2014 è abrogato.*
2. ***Le norme di cui a tale regolamento, tuttavia, continuano a essere applicate fino al 31 dicembre 2023 agli aiuti concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio.***